

Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 18 ottobre 2010³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS **101**

² FF **2011** 167

³ RS ...; FF **2011** 181

